



Comune di Tonco

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
FOTOVOLTAICA - BIOMASSE**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26/CC del 30/11/2010

PREMESSE

L'art. 22 della legge 9/1991 prevede la liberalizzazione della attività di produzione di energia elettrica.

La legge 10/1991, oltre a prevedere norme incentivanti, prevedeva uno snello regime autorizzativo.

Con direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 settembre 2001 è stato delineato il quadro normativo comunitario sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

In attuazione alla predetta direttiva 2001/77/CE è stato emanato il d.lgs. 387/2003 (successivamente modificato dalla legge 244/2007 e poi ancora dalla legge 99/2009).

In attuazione alla direttiva 2006/32/CE è stato emanato il d.lgs. 115/2008.

Con la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2009 è stato confermato ed ampliato quanto precedentemente disposto prescrivendo la semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.

La Corte Costituzionale (con proprie recenti sentenze n. 282/2009 e n. 124/2010) ha affermato che "... la normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano "un favor" per le fonti energetiche rinnovabili nel senso di favorire le condizioni per adeguata diffusione dei relativi impianti senza imporre limiti alla produzione ..."

Con Deliberazione della Giunta 28 settembre 2009, n. 30-12221, la Regione Piemonte ha:

- approvato la Relazione Programmatica sull'Energia, quale atto programmatico contenente gli obiettivi e gli indirizzi della politica regionale in materia di energia, propedeutico alla definizione della proposta del nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale;
- dato mandato alla Direzione Ambiente di avviare le analisi, gli approfondimenti e le consultazioni atti a produrre, in conformità alla disciplina regionale vigente in materia di valutazione ambientale strategica, la proposta di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale, quale aggiornamento del provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 351-3642 del 3 febbraio 2004.

Con l'art. 27 della legge regionale 3 agosto 2010 n. 18, è stata disposta la moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici non integrati, da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221, sospendendole fino all'entrata in vigore del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali da emanarsi ai sensi dell' articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, sono state approvate le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010, sono stati stabiliti i nuovi criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare.

Con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 299 dell' 8 novembre 2010, sono state approvate le procedure semplificate per l'autorizzazione degli impianti fotovoltaici "di lieve entità" o "prioritari".

Articolo 1 Finalità ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento costituisce lo strumento per disciplinare, nell'intero territorio comunale, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le presenti norme dettano ulteriori direttive per la realizzazione di impianti alimentati da:

- energia solare, mediante conversione fotovoltaica ;
- biomasse;

nonché delle opere a essi connesse, delle infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed al conseguente esercizio, della realizzazione e del mantenimento delle opere di mitigazione paesaggistica ed ambientale, degli obblighi del proponente in ordine allo smaltimento a seguito della dismissione, dell'impegno dell'Amministrazione sulle modalità di utilizzo del concorso alla valorizzazione.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Impianto fotovoltaico: impianto costituito dall'insieme di moduli e dispositivi atti a trasformare la radiazione solare in energia elettrica;
- b) Area dell'impianto: insieme delle aree occupate dai moduli fotovoltaici, dalle aree per la mitigazione, dalle strade di servizio e comunque delle aree interne alla recinzione;
- c) Superficie dei moduli fotovoltaici: superficie assorbente e vetrata coperta dell'insieme dei moduli;
- d) Area per la mitigazione: aree interne all'impianto destinate esclusivamente agli interventi di mitigazione;
- e) Opere di mitigazione; sistemazioni a terra e/o piantumazioni atte a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico;
- f) Opere accessorie o connesse: cavidotti ed elettrodotti di collegamento, strade di servizio, opere di recinzione e impianti di sorveglianza;
- g) Proprietà fondiaria, disponibile e contigua: terreno interno al territorio comunale (in proprietà e/o a disposizione) classificato nello strumento urbanistico come zona agricola e/o agricola pregiata, libero dai vincoli di asservimento, accorpato in unico appezzamento anche se diviso da strade vicinali, poderali e private;
- h) Biomasse: tutti quei materiali di origine organica (vegetale o animale) che non hanno subito alcun processo di fossilizzazione e che possono essere utilizzati per la produzione di energia. Pertanto tutti i combustibili fossili (petrolio, carbone, metano, ecc..) non possono essere considerati come biomassa;
- i) Impianto a biomassa: impianto finalizzato alla valorizzazione energetica dei materiali organici mediante trasformazione in energia termica e/o elettrica.

Ai fini del presente regolamento costituisce superficie utile coperta la realizzazione di pensiline fotovoltaiche strutturalmente sostenute da monopalo ovvero da sostegni allineati in unica fila.

Articolo 3 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti fotovoltaici e a biomassa da realizzare all'interno del territorio comunale.

Articolo 4 Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici residenziali e loro pertinenze.

Al fine di minimizzare i rischi di natura paesaggistica sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità all'installazione di impianti fotovoltaici destinati alla autoproduzione alle condizioni di seguito indicate:

- dovranno avere la stessa inclinazione della falda;
- non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm. 20;
- dovranno essere contenuti all'interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla gronda, dal grondino e dal colmo;
- nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo sia alle linee di colmo che quelle di gronda;
- nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed equidistante sia alle linee di colmo che quelle di gronda della relativa falda;
- il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm. 100 e non potrà sporgere dalla gronda.

La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati esistenti o da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

Articolo 5 Impianti sulle facciate degli edifici residenziali e loro pertinenze.

Nell'intero territorio comunale è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle facciate di edifici esistenti alle condizioni di seguito indicate:

- Siano architettonicamente integrati con l'edificio principale;
- La distanza tra il piano di calpestio e la facciata assorbente non deve essere inferiore a cm. 220. Minori altezze dovranno essere protette come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.

Articolo 6 Impianti sulle coperture e sulle facciate degli edifici produttivi.

Nell'intero territorio comunale è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti alle coperture di edifici produttivi (agricoli, artigianali, industriali, commerciale e per servizi) alle condizioni indicate ai precedenti articoli 4) e 5), anche se di capacità energetica superiore a quella utilizzata.

Articolo 7 Edifici sui quali non è ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici.

Non è ammessa la installazione di impianti fotovoltaici aderenti e/o integrati alle coperture e/o alle facciate degli immobili di seguito indicati:

- Edifici ricadenti nei centri storici (zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444);
- Edifici di particolare rilievo architettonico e paesaggistico (architettura religiosa, militare, ville e siti archeologici) indicati all'art. 24 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm. e ii.;
- Edifici ricadenti nelle zone agricole censiti quali immobili di interesse storico, architettonico e culturale ai sensi delle vigenti disposizioni;
- Edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.. mm. e ii.

Articolo 8 Impianti a terra – Zone A) – B) – C) - D) – F)

Gli impianti fotovoltaici a terra non possono essere realizzati nelle aree libere individuate nel p.r.g. quali zone per la conservazione (zone "A").

Nelle zone residenziali di completamento (zone "B"), nelle zone residenziali di nuovo impianto (zone "C") e nelle zone per verde e servizi (zone "F") gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati solo in presenza di un fabbricato esistente (a qualsiasi uso destinato) alle seguenti condizioni:

- superficie coperta: fino ad un massimo di 50 metri quadrati;
- distanze dai confini: non meno di metri cinque dal confine di proprietà diverse;
- distanze dalle strade pubbliche: non meno di metri cinque dal confine stradale;
- distanze dalle strade vicinali: non meno di metri cinque dal confine stradale.

Nelle zone "D" gli impianti fotovoltaici a terra potranno essere realizzati anche in assenza di un fabbricato esistente alle condizioni di seguito indicate:

- l'area di installazione deve far parte di una lottizzazione convenzionata;
- la superficie coperta dai moduli fotovoltaici non dovrà essere superiore al 50% del lotto di pertinenza;
- la distanza dai confini non dovrà essere inferiore a quella prevista dal codice civile;
- la distanza dal confine con le strade pubbliche e di lottizzazione non dovrà essere inferiore a metri cinque.

Nelle zone "B" - "C" - "D" - "F" la realizzazione di strutture di sostegno per l'alloggiamento di pannelli fotovoltaici che si dovesse configurare come una superficie utile coperta e la posa in opera di pannelli fotovoltaici su pergolati (anche esistenti, già destinati a sorreggere essenze vegetali o teli ombreggianti) è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia.

Articolo 9 Impianti a terra zone boscate

Nelle zone boscate individuate dal p.r.g., e nelle aree comprese all'interno della fascia di metri cinquanta dalle aree boscate e nelle aree percorse dal fuoco, non potranno essere realizzati impianti fotovoltaici a terra.

La realizzazione di impianti non è inoltre ammessa nelle aree interessate da colture agrarie arboree permanenti quali vigneti e frutteti.

Articolo 10 Impianti a terra zone agricole

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle zone agricole dovranno essere adottati idonei criteri progettuali finalizzati a minimizzare gli impatti paesaggistici connessi prioritariamente all'occupazione del suolo, alla interferenza con i caratteri visuali ed alla compromissione degli assetti consolidati.

In relazione alla morfologia del suolo ed alla percezione visiva la sistemazione a terra dell'insieme dei moduli fotovoltaici dovrà essere realizzata in modo da attenuare la continuità visuale, parallela e perpendicolare, dell'impianto.

Entro trenta metri dai fabbricati destinati a civile abitazione è consentita la realizzazione di un solo impianto fotovoltaico a terra a condizione che la superficie dei pannelli non sia superiore a metri quadrati cinquanta.

Nelle zone agricole è inoltre consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di seguito indicate:

1. Il rapporto tra la superficie dei pannelli e la proprietà fondiaria disponibile nel territorio comunale non potrà essere superiore ad 1/15;
2. I terreni a disposizione (con esclusione delle aree boscate di cui all'art. 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dovranno essere contigui, interni al territorio comunale, nella disponibilità del Proponente e comunque di superficie non inferiore a cinque ettari;
3. L'impresa agricola, o proprietà fondiaria, potrà realizzare un unico impianto anche a seguito di trasferimento o frazionamento di proprietà successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
4. La superficie dei pannelli costituenti ogni singolo impianto non potrà essere superiore a mq. 7.000 (ha 0.70.00);
5. All'interno dell'impianto dovranno essere previste opere di mitigazione in congrua misura;
6. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i confini di proprietà non dovrà essere inferiore a mt. 10,00;
7. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade comunali e provinciali dovrà essere conforme al Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
8. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e le strade vicinali soggette a pubblica servitù non dovrà essere inferiore a metri dieci;
9. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli insediamenti residenziali di piano regolatore (esistenti e/o ancora da attuare) non dovrà essere inferiore a metri venti;
10. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico ed i fabbricati censiti quali immobili di

- interesse storico, architettonico e culturale ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e ss. mm. e ii., non dovrà essere inferiore a metri venti;
11. La distanza minima tra l'impianto fotovoltaico e gli edifici o complessi edilizi riconosciuti quali beni culturali ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. e ii. non dovrà essere inferiore a metri venti;
 12. Non potrà essere alterata la morfologia dei suoli; sono ammesse variazioni della pendenza dei terreni entro il limite dell' 1%;
 13. I terreni non dovranno avere pendenza massima superiore al 10 %;
 14. L'acqua piovana proveniente dall'area dell'impianto dovrà essere raccolta in invasi preesistenti o in cisterne interrato di adeguata capacità; le acque raccolte dovranno essere utilizzate per la manutenzione delle aree verdi di mitigazione;
 15. Dovranno essere evitati i fenomeni di ruscellamento e dilavamento provocati dalle acque meteoriche;
 16. L'insieme dei pannelli deve formare una figura geometrica di forma regolare;
 17. I pannelli dovranno essere disposti in file tra loro parallele; tutte le fila dei pannelli dovranno avere, tra loro, uguale pendenza, ovvero seguire l'andamento del terreno;
 18. La struttura a sostegno dei pannelli dovrà essere realizzata con elementi metallici di colore analogo alla parte inferiore del pannello; l'altezza dei pannelli, misurata dalla linea del terreno, non dovrà essere superiore a cm. 180;
 19. Non sono ammesse murature, né per le opere fondali, né per quelle di sostegno, né per le recinzioni;
 20. L'area dell'impianto deve essere recintata. Le recinzioni dovranno essere eseguite con reti plastificate a maglia larga, sollevate dal suolo non meno di cm. 20, ovvero in modo tale da formare adeguati corridoi faunistici; dovranno seguire la particellizzazione delle proprietà ed avere una altezza massima, misurata dalla linea del terreno, non superiore a cm. 180; i pali dovranno essere in legno naturale ovvero in legno o ferro della stessa tinta della rete; non è ammesso l'uso di filo spinato;
 21. Dovrà essere mantenuta la viabilità secondaria esistente;
 22. Gli impianti a rete necessari per l'allacciamento alle linee esistenti, dovranno essere realizzati totalmente interrati;
 23. Le eventuali cabine elettriche dovranno essere realizzate nel rispetto della edilizia rurale del territorio; l'altezza massima delle cabine di consegna e/o di trasformazione non dovrà essere superiore a cm 240;
 24. Gli eventuali servizi igienici necessari per il personale di sorveglianza, gestione e manutenzione, dovranno essere realizzati nella misura massima di quattro metri quadrati di superficie utile coperta ed essere ricompresi entro le cabine di trasformazione di cui al punto precedente. Non sono ammessi ulteriori locali di servizio;
 25. L'illuminazione notturna dell'impianto dovrà essere eseguita in conformità alla norma Uni 10819;
 26. La vegetazione insistente sul suolo dell'impianto deve essere decespugliata meccanicamente e, comunque, senza l'utilizzo di diserbanti;

27. Nelle aree per la mitigazione dovranno pertanto essere posti a dimora essenze arboree e arbusti autoctoni tali da formare aggregazioni spontanee; qualora presenti potranno essere riproposti viali alberati.
28. La viabilità interna di servizio all'impianto dovrà essere realizzata con materiali inerti provenienti da cave locali in modo da non contrastare con lo stato dei luoghi. Non è ammessa la finitura con bynder.

Articolo 11 Impianti a terra zone di particolare pregio agricolo.

Nelle zone di particolare pregio agricolo è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra alle condizioni di cui al precedente articolo 10, salvo quanto di seguito indicato:

1. Il rapporto tra la superficie dei pannelli e la proprietà fondiaria non potrà essere inferiore ad 1/20.

Articolo 12. Zone agricole precluse alla installazione di impianti fotovoltaici a terra.

Non è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra in zona agricola negli ambiti di seguito indicati:

1. Aree ricomprese entro i perimetri del vincolo paesaggistico (art. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.) qualora individuate dallo strumento urbanistico in vigore come zone di particolare pregio agricolo;
2. Parchi nazionali, parchi interregionali e parchi regionali limitatamente alle zone A e B di cui all'art. 12 della L. 394/91;
3. Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e Sistema Informativo Prevenzione Rischi), valanghe e aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI e Sistema informativo Prevenzione Rischi);
4. Aree per produzioni agricole di qualità (DOC, DOCG, DOP, IGP, IGT), nel caso in cui sia comprovata la presenza di lotti interessati alla coltivazione di pregio certificata, ovvero sia in previsione l'estensione di tali coltivazioni di pregio.

Articolo 13 Realizzazione e manutenzione delle aree di mitigazione.

Nelle zone agricole i progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici dovranno adottare idonei criteri progettuali finalizzati a ridurre l'impatto visivo e paesaggistico. A tal fine il progetto dovrà prevedere opere di mitigazione tali da rendere l'impianto aderente al paesaggio agricolo circostante.

Fatta eccezione per impedimenti legati alla stagionalità (da valutare e disciplinare in sede di rilascio del titolo abilitativo) le opere di mitigazione dovranno essere realizzate anteriormente alla attivazione dell'impianto ed al collaudo delle opere.

Articolo 14 Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra in zona agricola.

Oltre a quanto prescritto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 22/2010 del 18/05/2010, per tutti gli impianti a terra, di qualsiasi potenza nominale, il proprietario dei terreni, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione, dovrà produrre un atto unilaterale d'obbligo (allegato A) registrato e trascritto relativo all'asservimento dei terreni interessati, necessari e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato ai precedenti articoli n. 10 e n. 11.

L'atto, sottoscritto dal proprietario dei terreni da asservire (e, se diverso da questi, dal proponente e dallo stesso proprietario) dovrà espressamente prevedere:

1. L'individuazione catastale delle aree agricole (necessarie e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato ai precedenti articoli n. 10 e n. 11) all'interno delle quali viene costituito vincolo di asservimento a non realizzare ulteriori impianti fotovoltaici;
2. La durata massima del vincolo di asservimento (che deve essere equivalente alla durata in esercizio dell'impianto);
3. L'obbligo alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino del preesistente stato dei luoghi nei sessanta giorni successivi alla scadenza di esercizio dell'impianto;
4. L'assenso alla acquisizione di diritto e gratuita al patrimonio disponibile del Comune dell'area cinque volte superiore a quella dell'impianto in caso di mancata rimessa in pristino dei terreni. L'area da acquisire dovrà comprendere sia quella dell'impianto stesso, sia quella necessaria per garantire una autonoma utilizzazione del bene;
5. l'individuazione catastale delle aree di cui al precedente punto 4);
6. L'impegno dei componenti a trasferirne gli effetti, ai successivi aventi causa, anche a seguito di frazionamento o trasferimento di proprietà.

Articolo 15 Garanzia per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico a terra in zona produttiva "D".

In zona produttiva "D" per gli impianti a terra di potenza superiore a 20 Kw il proprietario dei terreni dovrà assumere adeguati impegni per il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

Pertanto anteriormente al rilascio del titolo abilitativo dovrà produrre, a sua scelta, o una polizza fidejussoria bancaria di importo pari a € 20.00 (euro venti) per ogni metro quadrato di modulo fotovoltaico da installare, o un atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, di assenso alla acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune dell'intero lotto di pertinenza in caso di mancata rimessa in pristino dello stato dei luoghi nei termini stabiliti.

Qualora la polizza fidejussoria sia stata adottata quale garanzia l'importo dovrà essere aggiornato annualmente in base alle variazioni I.S.T.A.T.

Verrà svincolata, al termine del periodo di attivazione, previa verifica del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 16 Titolo abilitativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Le procedure autorizzative, sono disciplinate dalla normativa nazionale e regionale.

In particolare:

- Gli impianti fotovoltaici aderenti o integrati da installare sulle coperture o sulle facciate degli edifici (alle condizioni di cui ai precedenti art. n. 4, n. 5 e n. 6) sono considerati interventi di manutenzione ordinaria ed è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
- Per gli impianti di potenza inferiore a 20 Kw (soglia indicata nella tab. A allegata al D. Lgs. 387/2003) si applica la disciplina della dichiarazione di inizio attività;
- Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003, fino al 31/12/2010 si applica la disciplina del permesso di costruire solo qualora entrino in esercizio entro la stessa data e non sia necessario acquisite le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale.
- Il rilascio del titolo abilitativo non è sottoposto alla corresponsione del contributo di costruzione (art. 23 e succ. L.R. 1/2004).
- Per gli impianti di potenza superiore alla soglia indicata nella tab. A allegata al D.Lgs. 387/2003, e qualora sia necessario acquisite le autorizzazioni, assensi, pareri comunque denominati in base alla legislazione nazionale e regionale si applica la disciplina dell'autorizzazione unica di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del al D. Lgs. 387/2003. La conclusione del procedimento unico svolto dalla Provincia costituisce, ove occorra, automatica variazione allo strumento urbanistico.

Articolo 17 Norma fiscale

Gli impianti fotovoltaici installati aderenti alle coperture e/o alle facciate degli edifici non hanno autonoma rilevanza catastale e non modificano la rendita dell'immobile principale.

Gli impianti fotovoltaici installati a terra, e le eventuali cabine di trasformazione, devono essere accertati nella categoria "D/1 – opifici". Al momento della rimessa in pristino dovrà essere variato, nella subentrata destinazione agricola, l'accertamento catastale delle aree interessate.

Articolo 18 Concorso alla valorizzazione.

Il Proponente la realizzazione di tutti gli impianti a terra di potenza superiore a Kw. 20 previsti nel presente regolamento dovrà concorrere alla valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio comunale sottoscrivendo, in merito, apposita convenzione con l'Amministrazione comunale (allegato B).

Nell'ambito della convenzione dovranno essere previste, a carico del proponente, anche interventi mirati a:

1. effettuare, sulle aree dell'impianto, costanti e puntuali interventi di sistemazione e manutenzione delle opere di mitigazione;
2. garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali provvedendo, ove del caso, a compiere azioni di ripulitura delle arginature;
3. garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari attraverso opere di manutenzione dai dilavamenti;

4. preservare e mantenere le essenze arboree autoctone, i viali alberati, la vegetazione ripariale, le siepi e le piante isolate eventualmente presenti nelle aree asservite.

Al fine di concorrere alla riduzione dell'impatto paesaggistico conseguente alla realizzazione del nuovo impianto, in aggiunta a quanto sopra indicato, l'Operatore proponente (a compensazione e riequilibrio ambientale conseguente il pregiudizio subito dal paesaggio) dovrà effettuare ulteriori interventi in ambito comunale mirati alla tutela ambientale o corrispondere annualmente, al comune di TONCO, un concorso alla valorizzazione determinato nella misura di euro cinque all'anno (aggiornabili sulla base alle variazioni I.ST.A.T.) per ogni kw. di potenza installata.

Gli obblighi del proponente, nonché l'impegno dell'Amministrazione comunale a utilizzare gli importi derivanti dal concorso alla valorizzazione per la riduzione delle emissioni inquinanti verranno disciplinati da apposita convenzione (allegato B); (tesi confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010).

Articolo 19 Impianti alimentati da biomassa.

Gli impianti a biomassa, comprese le aree di pertinenza e quelle necessarie per lo stoccaggio dei materiali da utilizzare nel ciclo produttivo, dovranno distare almeno duemila metri dai fabbricati esistenti e/o da quelli per i quali sia già stato rilasciato il permesso di costruire (o titolo equivalente) alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualunque sia la destinazione in atto o prevista in progetto.

Articolo 20 Entrata in vigore e norma transitoria.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione. Le norme non si applicano agli interventi per i quali anteriormente alla data di approvazione del presente regolamento:

- sia stata rilasciata l'autorizzazione unica provinciale;
- sia stato rilasciato il permesso di costruire, nei casi in cui non occorre l'autorizzazione unica provinciale;
- sia divenuta efficace la Denuncia di Inizio Attività (DIA) presentata in alternativa al permesso di costruire, nei casi in cui non occorre l'autorizzazione unica provinciale.

Le norme non si applicano agli interventi per i quali, ancorché sia stato rilasciato il permesso di costruire o sia divenuta efficace la DIA nei termini di cui al comma che precede, il Proponente decida in seguito di conseguire l'autorizzazione unica provinciale.

ALLEGATO A

PREMESSO

· Che il sig. nato ail giorno..... residente
in..... codice fiscale

è proprietario dei terreni (classificati agricoli dallo strumento urbanistico – con esclusione delle aree boscate) di seguito indicati

Foglio particella superficie Ha.....

Foglio particella superficie Ha.....

Foglio particella Superficie Ha.....

per un totale di Ha

· Che in data il Sig. ha presentato presso il comune di TONCO la richiesta di permesso per realizzare un impianto fotovoltaico a terra della potenza di kw.,

· Che con propria deliberazione n. del il Consiglio Comunale di TONCO ha approvato il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici;

· Che la commissione comunale edilizia, nella seduta del giorno ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto;

· Che, ai sensi dell'articolo n. 14 del predetto regolamento, anteriormente al rilascio del permesso di costruire o dell'autorizzazione unica provinciale deve essere costituito un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto relativo all'asservimento dei terreni interessati, necessari e corrispondenti all'applicazione del rapporto indicato agli articoli n. 10 e n. 11. oltre agli obblighi sullo smaltimento.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sig. come sopra rappresentato

COSTUISCE

Nei confronti del Comune con sede in

..... (p. iva))

· *vincolo di asservimento* sul seguente appezzamento di terreno di proprietà posto in Comune di loc.

Foglio particella superficie Ha

(deve essere inclusa la particella ove ricade l'impianto)

Foglio particella superficie Ha

Foglio particella Superficie Ha

per complessivi Ha (15/20 volte la superficie dei moduli) affinché i predetti appezzamenti non vengano utilizzati per realizzare, nel territorio del Comune di Tonco , ulteriori impianti fotovoltaici a terra.

AUTORIZZA

il Comune di TONCO , ad acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio disponibile del Comune l'area di seguito indicata (comprensiva di quella dell'impianto stesso), qualora trascorso inutilmente il termine per la rimessa in pristino a ciò i componenti non abbiano provveduto:

Foglio particella superficie Ha (deve essere inclusa la particella ove ricade l'impianto)

Foglio particella superficie Ha

per complessivi Ha (totale cinque volte la superficie dell'impianto stesso)

ALLEGATO B

CONVENZIONE ALLEGATA AL REGOLAMENTO PER FOTOVOLTAICO

Premesso:

- che con deliberazione di consiglio comunale n. ... del 29/11/2010 fu approvato il regolamento per l'installazione di impianti fotovoltaici che, tra l'altro, prevede la stipula di apposita convenzione che riguardi i rapporti tra Comune e soggetto proponente, nel caso di impianti a terra di potenza superiore a 20 kw.;

- che il signor..... ha presentato al comune il progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, per il quale è in corso di rilascio il permesso di costruire / autorizzazione unica provinciale e che si rende quindi necessario procedere alla stipula della convenzione prevista dal regolamento ;

quanto sopra premesso,

Tra:

il Comune dirappresentato da in qualità di

e

Il signor in qualità di si conviene e si stipula quanto segue:

1) Il signor si impegna, per ogni anno di durata della presente convenzione, a effettuare sulle aree dell'impianto interventi costanti e puntuali di sistemazione e manutenzione delle opere di mitigazione, mirati a:

a- garantire la funzionalità della rete dei fossi e dei canali provvedendo, ove del caso, a compiere azioni di ripulitura delle arginature;

b- garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari attraverso opere di manutenzione dei dilavamenti;

c- preservare e mantenere le essenze arboree autoctone, i viali alberati, la vegetazione ripariale, le siepi e le piante isolate eventualmente presenti nelle aree asservite ;

il tutto in conformità al permesso di costruire / autorizzazione unica provinciale rilasciato/a in data prot. n.

Al fine di verificare la situazione di fatto esistente sul terreno oggetto dell'impianto, il signor predisporrà idonea relazione, allegata alla presente convenzione sotto la lettera a) nella quale saranno elencati gli interventi previsti.

Alla fine di ogni anno il signor dovrà presentare al Comune una comunicazione sugli interventi effettuati.

2) Il comune provvederà annualmente a verificare il rispetto di quanto previsto nel precedente articolo.

Nel caso in cui il Comune, dai sopralluoghi effettuati, ritenga che gli interventi non siano stati effettuati o che non siano stati effettuati in misura sufficiente a garantire il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo, invierà diffida a provvedere al signor e, nel caso in cui egli non ottemperi, provvederà ad incamerare la polizza fidejussoria di cui al successivo art. 6 per l'importo occorrente e a effettuare d'ufficio gli interventi necessari, con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente, nel caso l'importo della polizza non fosse sufficiente a rimborsare per intero il costo dell'intervento effettuato.

3) Onde concorrere alla riduzione dell'impatto paesaggistico conseguente alla realizzazione del nuovo impianto e a compensazione e riequilibrio ambientale conseguente il pregiudizio subito dal paesaggio, il signor dovrà effettuare in ambito comunale un intervento mirato a ridurre l'inquinamento ambientale e/o l'inquinamento luminoso e/o l'inquinamento acustico.

Al fine del rispetto di quanto sopra, il signor presenterà al Comune entro i primi tre anni di validità della presente convenzione un progetto relativo al tipo di intervento che intende realizzare e procederà alla sua realizzazione sulla base delle indicazioni che gli verranno fornite dal responsabile dell'Area Urbanistica e previa approvazione dell'Amministrazione comunale.

L'importo economico dell'intervento non potrà essere inferiore all'importo annuo scaturente dall'applicazione del comma successivo moltiplicato per i venti anni di durata della presente convenzione.

In alternativa il signor potrà corrispondere al Comune di Tonco un concorso alla valorizzazione determinato nella misura di €. 5,00 all'anno (aggiornabili sulla base delle variazioni ISTAT) per ogni chilowattora di potenza installata. Tale concorso dovrà essere pagato al comune entro il primo mese di ogni anno dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

In signor nell'ambito delle suddette due possibilità, fa presente di scegliere quella di

4) Il Comune di Tonco, come sopra rappresentato, si impegna a considerare le somme introitate in esecuzione della presente convenzione vincolate per la realizzazione di uno dei seguenti interventi:

- pagamento rate di mutui per interventi mirati a ridurre l'inquinamento luminoso e l'inquinamento ambientale;
- esecuzione di interventi di risanamento e/o di riqualificazione ambientale;
- acquisto di automezzi a metano o a gas.

5) Nel caso in cui il signor non ottemperi a quanto previsto dal precedente art. 3, il Comune, previo diffida, provvederà all'incameramento della polizza fidejussoria di cui all'art. successivo, per l'importo necessario, e avvierà i procedimenti amministrativi e legali che obblighino il signor a rispettare gli impegni assunti con la presente convenzione, se necessario.

6) A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, (articoli 1 e 3) il signor dovrà stipulare polizza fidejussoria che garantisca per ogni anno di durata della presente convenzione un importo pari al doppio di quello scaturente dall'applicazione del comma IV dell'art. 3.

7) La presente convenzione ha durata pari a venti anni dalla data di sottoscrizione della stessa.

Nel caso in cui il signor comunichi al Comune una dismissione dell'impianto fotovoltaico inferiore o superiore ai venti anni, la presente convenzione si intenderà risolta contemporaneamente alla dismissione dell'impianto.

8) Per qualunque controversia scaturente dalla presente convenzione è competente il foro di Asti.

9) Qualunque spesa necessaria e conseguente alla presente convenzione (bolli, registrazione, ecc.) è a carico del signor